



Ministero dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione VIII

MINFTRA
DIP4
Dipartimento per i trasporti terrestri
REGISTRO UFFICIALE
Prot. 0059453-20/06/2007-USCITA

Al COMUNE di CASTIGLIONE della PESCAIA
Via Vittorio Veneto 8
58043 CASTIGLIONE della PESCAIA

E.p.c. Alla PREFETTURA di GROSSETO

E.p.c. Spett. Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
Via San Niccolò 21
50125 FIRENZE

Oggetto: esposto presentato ai sensi dell'art. 5 del Codice della strada e art. 6 del relativo Regolamento di esecuzione per la revoca delle ordinanze n. 167/1995, n. 3 e 220/1996, n. 43, 113, 340/1998, n. 142/1999 e n. 114/2001 emanate dal Comune di Castiglione della Pescaia. V.s. nota del 12 giugno 2007.

E' qui pervenuta l'istanza in oggetto con la quale l'Associazione nazionale Coordinamento Camperisti richiede la revoca delle Ordinanze limitative alla circolazione stradale, inerenti l'installazione di sbarre ad altezza ridotta dal suolo e l'attivazione in tutto il comune, in particolare anche lungo le strade, di stalli di sosta riservati alle sole autovetture.

Dalla disamina delle motivazioni addotte nella documentazione ivi pervenuta oltre che della lettera prot. 18050 datata 1 giugno 2007 del Comando Polizia Municipale di codesto Comune, che conferma che non giustifica tecnicamente l'installazione delle sbarre ad altezza ridotta dal suolo nei parcheggi, nonché dall'assenza di motivazioni che comprovino la necessità di riservare tutti gli stalli di sosta alle sole autovetture, anche in quelli ubicati lungo le strade, si evince l'illegittimità delle relative ordinanze istitutive.

A tal riguardo si precisa che l'installazione di barre limitatrici non è prevista da alcuna norma giuridica; in aggiunta, il segnale di cui all'art. 118 c. 1 lett. b) del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) deve essere apposto solo se l'altezza ammissibile lungo la strada è realmente inferiore all'altezza dei veicoli definita dall'art. 61 del Codice.

Nel caso in esame, se non sussistono valide ragioni, connesse alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico (come previsto dall'art. 6 c. 4 lett. a) e b), e dall'art. 7 c. 1 lett. a) del Codice), il divieto stesso è illegittimo, e configura inosservanza di norme giuridiche; inoltre l'installazione di barre limitatrici d'altezza, non prevista su strade pubbliche dalla vigente normativa, costituisce pericolo per la circolazione.

Difatti, l'apposizione di tali sbarre compromette la sicurezza stradale in quanto impedisce e/o limita la circolazione ai veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc.

Circa le motivazioni delle ordinanze di regolamentazione della circolazione, vale quanto riportato dai paragrafi 4 e 5 della Direttiva emanata dall'ex Ministero dei Lavori Pubblici in data 24 ottobre 2000, ai sensi dell'art. 35 c. 1 del Codice (sulla "Corretta e uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione"), e quanto disposto dal Ministero scrivente con nota Prot. 0031543/2007 del 2 aprile 2007 (che si allega in copia), significando che eventuali regolamenti comunali non possono operare in contrasto con le vigenti norme in materia di circolazione e segnaletica stradale.

Per quanto sopra, si invita il Comune in indirizzo a provvedere alla revoca delle Ordinanze in oggetto ovvero alla rettifica delle medesime in conformità alle disposizioni dettate dal Ministero con le note sopra citate.

Eventuali responsabilità, civili e penali, derivanti da una eventuale attività omissiva ricadono sul Comune inadempiente, che potrebbe essere chiamato a risponderne dall'autorità giudiziaria competente, nonché alla Corte dei Conti qualora si dovesse configurare l'ipotesi di danno erariale.

Alla Prefettura che legge per conoscenza si trasmette copia delle note sopra citate, al fine di poterle utilizzare come strumento istruttorio ovvero giudicante, nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell'art. 203 in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)

